

## **COLLEGIO DI MILANO**

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) BENINCASA

Seduta del 19/03/2020

## **FATTO**

Il cliente deduce di aver stipulato, a dicembre 2008, un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente nel mese di febbraio 2012 dopo il pagamento di 37 rate su 84.

Esperito senza successo il reclamo, propone ricorso chiedendo il rimborso degli oneri pro quota per € 2.699,56, oltre interessi dalla data dell'estinzione e spese legali per € 250,00. L'intermediario con le controdeduzioni osserva che il cliente stipulava, in data 15/12/2008, il contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento n. \*\*\*797; che il contratto de quo veniva estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 37, con decorrenza 29/02/2012. In tale sede la Banca restituiva al cliente, la somma € 258,38 a titolo di ratei non maturati; che con lettera di reclamo il cliente, nonostante quanto già corrisposto, richiedeva un ulteriore rimborso degli oneri non maturati e delle spese assicurative non godute, a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento; che, avendo verificato il rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza bancaria e di tutela del consumatore, comunicava al cliente il parziale accoglimento del reclamo con contestuale offerta della somma di € 814,59, che, tuttavia, veniiva rifiutata.

La parte resistente evidenzia, altresì e in ordine alle commissioni bancarie, che in sede di conteggio estintivo ne è stata detratta la quota non maturata nella misura di € 256,38 (rectius € 258,38) e che la metodologia di calcolo utilizzata risponde ai criteri previsti dai



principi contabili internazionali IFRS-IAS, la cui legittimità è stata confermata dalla sentenza n. 2034/2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere; che, fermo restando quanto sopra, la banca, con l'intenzione di andare incontro alle esigenze del cliente rinnova, così come già offerto in sede di risposta al reclamo, la propria disponibilità a rimborsare l'ulteriore somma di € 258,38 (non accettata dal cliente) calcolata secondo il criterio pro rata temporis, al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo. che nel contratto di finanziamento la voce "spese di istruttoria" fa riferimento ad una mera e formale attività di preanalisi, nell'ambito della quale la banca accerta essenzialmente l'esistenza dei reguisiti minimi richiesti dalla normativa. Tale attività, pertanto, genera spese con natura "non ricorrente" (up front) a carico del cliente; che, con riguardo alla richiesta di restituzione della quota parte non goduta del premio assicurativo, la banca, in qualità di intermediario assicurativo, ha trattenuto sul netto ricavo dell'operazione di finanziamento l'importo della polizza sottoscritta dalla cliente e contestualmente versato detto importo alla Compagnia Assicurativa. La Banca, già a seguito della ricezione del reclamo, ha provveduto a trasmettere la richiesta di rimborso del premio vita non goduto alla competente Compagnia Assicurativa.

Osserva, poi, che le commissioni di intermediazione sono state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza. Tale "Incarico", regolarmente sottoscritto dalla cliente, riporta chiaramente tutte le caratteristiche e le condizioni. Pertanto, quelle in questione sono commissioni non soggette a restituzione *pro quota*.

Chiede, pertanto, in via principale, il rigetto del ricorso; in via subordinata, di limitare l'importo dovuto a quello già offerto in sede di reclamo.

## **DIRITTO**

Il Collegio osserva, innanzitutto, che recentemente è intervenuta in materia di cessione del quinto, come è noto, la decisione della Corte di Giustizia 11/09/2019, causa C-383/18 chiamata a pronunciarsi sul seguente quesito del giudice del rinvio: «[...] se l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ["Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"] debba essere interpretato nel senso che il diritto ad una riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include anche i costi che non dipendono dalla durata del contratto [...]».

Il Collegio reputa utile ripercorrere i punti fondamentali della motivazione della decisione della Corte sovranazionale e l'interpretazione dell'art.125 sexies TUB che, all'esito della citata sentenza, è stata declinata dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525 del 11/12/2019.

La Corte di Giustizia ha osservato che, sul piano normativo, il citato articolo 16, letto alla luce del considerando 39, prevede il diritto per il consumatore di procedere al rimborso anticipato del credito e di beneficiare di una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto. Per quanto riguarda la nozione di «costo totale del credito», l'articolo 3, lettera g), di detta direttiva la definisce come riguardante tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e



tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il soggetto concedente il credito è a conoscenza, escluse le spese notarili. Tale definizione non contiene dunque alcuna limitazione relativa alla durata del contratto di credito in questione. La direttiva 2008/48 mira a garantire un'elevata protezione del consumatore; al fine di garantire tale protezione, l'articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2008/48 impone agli Stati membri di provvedere affinché le disposizioni da essi adottate non possano essere eluse attraverso particolari formulazioni dei contratti.

Si legge, inoltre, nella decisione in rassegna che l'effettività del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto; occorre, infatti, evitare il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, riducendo al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto. È molto difficile la determinazione, da parte di un consumatore o di un giudice, dei costi oggettivamente correlati alla durata del contratto; includere nella riduzione del costo totale del credito i costi che non dipendono dalla durata del contratto non è idoneo a penalizzare in maniera sproporzionata il soggetto concedente il credito, poiché l'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva prevede, a beneficio del mutuante, il diritto ad un indennizzo per gli eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito; nel caso di un rimborso anticipato, il mutuante recupera in anticipo la somma data a prestito, sicché quest'ultima diventa disponibile per la conclusione di un nuovo contratto di credito.

Su queste premesse la Corte di Giustizia è giunta ad affermare quanto segue: «[...] occorre rispondere alla questione pregiudiziale dichiarando che l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore [...]».

Dopo la pronuncia della Corte di Giustizia, la Banca d'Italia, con le "linee orientative" oggetto di comunicazione del 4/12/2019 - al fine di «[...] favorire un pronto allineamento al quadro delineatosi e preservare la qualità delle relazioni con la clientela» - ha fornito il seguente «punto di riferimento per gli intermediari che offrono contratti di credito ai consumatori»: «[...] Nel caso in cui il cliente eserciti il diritto al rimborso anticipato di finanziamenti [...] gli intermediari sono chiamati a determinare la riduzione del costo totale del credito includendo tutti i costi a carico del consumatore, escluse le imposte. Quanto ai costi [...] definiti [...] 'upfront' il criterio di rimborso dovrà essere [...] proporzionale rispetto alla durata (ad esempio, lineare oppure costo ammortizzato)».

Il Collegio di Coordinamento con la decisione n. 26525/19 ha enunciato i seguenti principi di diritto: «A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front»; «Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF».

In ordine alle modalità di riduzione dei costi *up front* il Collegio di Coordinamento ha osservato che «[...] occorre depurare il documento contrattuale dalla inserzione della clausola che, sia pure in modo implicito, abbia escluso la ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari, in quanto contraria a norma imperativa [...] e perciò affetta da nullità (di



protezione) rilevabile di ufficio ai sensi degli artt. 127 TUB e 1418 c.c.»; su questa premessa, l'Organo nomofilattico ha precisato che «[...] il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento».

Infine, occorre evidenziare la posizione assunta dal Collegio di Coordinamento in relazione agli effetti dell'interpretazione della Corte di Giustizia sui ricorsi già decisi o ancora pendenti. In particolare il Collegio di Coordinamento ha affermato: «La ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda [...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*[...]»; «[...] Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring* [...]».

Sulla base di quanto sopra esposto, applicando ai costi *recurring* il criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF e ai costi *up front* il criterio equitativo applicato dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 26525 del 2019), il Collegio reputa che le richieste del cliente possano essere accolte secondo il prospetto che segue:

Dati di riferimen	to del	prestito
-------------------	--------	----------

Importo del prestito € 16.826,83			Tasso di interesse annuale				4,00%		
Durata del prestito in anni 7			Importo rata				230,00		
Numero di pagamenti all'anno 12			Quota di rimborso pro rata temporis				55,95%		
Data di inizio del prestito 01/02/20			/02/2009	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi				32,87%	
rate pagate	37	rate residue	47			Percentuale	Importo	Rimborsi già	
				Importi	Natura onere	di rimborso	dovuto	effettuati	Residuo

rate pagate	37	rate residue	47	Importi	Natura onere	Percentuale	Importo	Rimborsi già	Residuo
Oneri sostenuti		importi	Natura onere	di rimborso	dovuto	effettuati	Residuo		
Commissione bancaria (A)*			1.469,40	Recurring	55,95%	822,16	258,38	563,78	
Spese di istruttoria				300,00	Upfront	32,87%	98,62		98,62
Oneri di intermedia	zione (E	3)		2.704,80	Recurring	55,95%	1.513,40		1.513,40
Premi assicurativi (	E)			812,23	Recurring	55,95%	454,46		454,46
			Totale	5.286,43					2.630,26

Campi da valorizzare
Campi calcolati

\*al netto delle spese di istruttoria

È opportuno precisare, con riferimento ai c.d. "oneri di intermediazione" che, nel caso di specie, sul contratto di finanziamento constano due timbri di un soggetto appartenente alla rete distributiva, iscritto all'Albo dei mediatori del credito, che ha sottoscritto il contratto per procura della convenuta e a cui risulta inoltre che la cliente abbia conferito incarico di intermediazione, per il compimento di attività prodromiche alla conclusione del finanziamento.

Sul punto si rileva che l'art. 2 del d.p.r. 287/2000, vigente all'atto della stipula ed ancora in vigore, sancisce che il mediatore non possa essere legato alle parti da rapporti che "ne possano compromettere l'indipendenza". La circostanza che il medesimo mediatore che ha agito su incarico della cliente, abbia concluso il contratto previa "procura speciale"



dell'intermediario, impatta sull'indipendenza del mediatore, incidendo sulla causa sottostante alla clausola che ne prevede la remunerazione.

Il cliente, tuttavia, non eccepisce la nullità della clausola che prevede gli oneri di intermediazione, ma si limita a chiederne il rimborso *pro quota* e, pertanto, facendo applicazione del principio della domanda, il rimborso della commissione in parola è riconosciuto in questa misura (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 2513/2020).

Merita accoglimento la domanda relativa agli interessi nei limiti di cui al dispositivo; non può, invece, essere accolta la domanda di refusione delle spese legali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012).

## **PER QUESTI MOTIVI**

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.630,26, oltre interessi dal reclamo al saldo. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA